

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1707-B

DISEGNO DI LEGGE

**APPROVATO DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

nella seduta del 20 luglio 1988

**MODIFICATO DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

nella seduta del 2 febbraio 1989

**PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(VASSALLI)**

**DI CONCERTO COL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
(SANTUZ)**

—

**Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale
della pena e destituzione dei pubblici dipendenti**

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 9 febbraio 1989*

TESTO

APPROVATO DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Modifiche in tema di circostanze attenuanti, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti.

ART. 1.

1. Il numero 4) dell'articolo 62 del codice penale è sostituito dal seguente:

« 4) l'aver, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l'aver agito per conseguire o l'aver comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche il danno o il pericolo siano di speciale tenuità; ».

TESTO

APPROVATO DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti.

ART. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 59 del codice penale è sostituito dai seguenti:

«Le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore dell'agente anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti.

Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa ».

ART. 2.

1. Il numero 4) dell'articolo 62 del codice penale è sostituito dal seguente:

« 4) l'aver, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l'aver agito per conseguire o l'aver comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità; ».

ART. 3.

1. L'articolo 118 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 118. — *Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti.* — Le cir-

ART. 2.

1. L'articolo 166 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 166. — *Effetti della sospensione.* — La sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie, ma non agli altri effetti penali della condanna ed alle obbligazioni civili derivanti dal reato ».

ART. 3.

1. All'articolo 34 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, quando sia concessa la sospensione condizionale della pena, gli atti del procedimento vengono trasmessi al tribunale dei minorenni, che assume i provvedimenti più opportuni nell'interesse dei minori ».

ART. 4.

1. Il secondo comma dell'articolo 167 del codice penale è sostituito dal seguente:

« In tal caso non ha luogo la esecuzione delle pene ».

ART. 5.

1. L'ultimo comma dell'articolo 175 del codice penale è abrogato.

ART. 6.

1. L'articolo 69 del codice penale militare di pace è abrogato.

costanze che aggravano o diminuiscono le pene concernenti i motivi a delinquere, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono ».

ART. 4.

1. L'articolo 166 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 166. — *Effetti della sospensione.* — La sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie e agli altri effetti penali della condanna, salve le obbligazioni civili derivanti dal reato ».

ART. 5.

Identico.

ART. 6.

Identico.

ART. 7.

Identico.

ART. 8.

Identico.

ART. 7.

1. La destituzione di diritto a seguito di condanna penale, prevista dalle leggi vigenti per i pubblici dipendenti, non opera quando sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, salvo che la stessa venga successivamente revocata.

2. Tuttavia la destituzione può sempre essere inflitta all'esito del procedimento disciplinare che deve essere proseguito o promosso entro centottanta giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa del procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata.

3. Per i loro dipendenti le regioni provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti ai principi fondamentali espressi nel presente articolo.

ART. 8.

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge cessa l'esecuzione delle pene accessorie conseguenti a condanne a pene condizionalmente sospese. Qualora la sospensione condizionale della pena venga successivamente revocata, le pene accessorie sono eseguite per la parte residua.

2. I pubblici dipendenti che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati destituiti di diritto a seguito di condanna a pena condizionalmente sospesa, possono a domanda essere riammessi in servizio, purché la sospensione condizionale non sia stata successivamente revocata.

3. La riammissione può essere concessa solo se all'esito del procedimento disciplinare, che deve essere proseguito o promosso entro centottanta giorni dalla ricezione della domanda di riammissione da parte dell'amministrazione competente, non venga inflitta la destituzione.

ART. 9.

1. Il pubblico dipendente non può essere destituito di diritto a seguito di condanna penale. È abrogata ogni contraria disposizione di legge.

2. La destituzione può sempre essere inflitta all'esito del procedimento disciplinare che deve essere proseguito o promosso entro centottanta giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna e concluso nei successivi novanta giorni. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa del procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata.

3. *Identico.*

ART. 10.

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge cessa l'esecuzione delle pene accessorie e l'applicazione degli effetti conseguenti a condanne a pene condizionalmente sospese. Qualora la sospensione condizionale della pena venga successivamente revocata, le pene accessorie sono eseguite per la parte residua.

2. I pubblici dipendenti che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati destituiti di diritto sono, a domanda, riammessi in servizio.

3. La riammissione è concessa solo se all'esito del procedimento disciplinare, che deve essere proseguito o promosso entro novanta giorni dalla ricezione della domanda di riammissione da parte dell'amministrazione competente e che deve essere concluso entro i successivi novanta giorni, non venga inflitta la destituzione.

4. Il dipendente riammesso è reintegrato nel ruolo, con la qualifica, il livello e l'anzianità posseduti alla data di cessazione del servizio.

5. Quando la sospensione condizionale della pena venga revocata successivamente alla riammissione in servizio, il dipendente è destituito di diritto.

6. Per i loro dipendenti le regioni provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti ai principi fondamentali espressi nel presente articolo.

4. *Identico.*

Soppresso.

5. *Identico.*